

Studio De Marco – Canu – Zanon – Gregoris
Consulenti del Lavoro in Udine

CONSULENTI DEL LAVORO:
Rag. Gioacchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
<http://www.studiodemarco.it>

Udine, 14 aprile 2014

Oggetto: Aiuti “de minimis”

Circolare numero: 012/2014

In sintesi:

Come è noto per aiuti in regime “*de minimis*” si intendono quegli aiuti minori che ogni Stato può concedere ad un’impresa senza alterare le regole del libero mercato all’interno dell’Unione Europea. L’espressione “*de minimis*” deriva dalla locuzione latina “*de minimis non curat praetor*”: chi è al comando (pretore-console) non si occupa di cose di poco conto.

Si tratta in pratica di aiuti di Stato di piccolissima entità che non devono essere sottoposti al vaglio comunitario.

Dal 1.1.2014 è entrato in vigore un nuovo regolamento comunitario sugli aiuti “*de minimis*”; si ritiene opportuno pertanto fornire alcune indicazioni per una corretta gestione della documentazione amministrativa necessaria alla fruizione dei contributi.

Approfondimento:

Il Trattato (Lisbona 13.12.2007) sul Funzionamento dell’ Unione Europea (TFUE) dispone che sono incompatibili con il mercato interno gli aiuti concessi dagli Stati che possono falsare la concorrenza.

In deroga a tale principio la normativa europea ha stabilito che alcuni tipi di aiuti sono comunque compatibili con le regole del libero mercato; sono ammessi, ad esempio, gli aiuti destinati a fronteggiare i danni arrecati da calamità naturali, o destinati ad agevolare lo sviluppo di talune regioni depresse, o destinati alla cultura e conservazione del patrimonio, o destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, ecc.

La deroga è consentita anche per gli “**aiuti de minimis**” ovvero gli aiuti minori che ogni Stato può concedere a soggetti che esercitino attività economiche, il cui ammontare è posto al di sotto di una soglia ritenuta non significativa per falsare il libero mercato.

Con Regolamento (UE) n. 1470/2013 del 18 dicembre 2013 la Commissione Europea ha adottato un nuovo regolamento sugli aiuti de minimis, secondo il quale:

- l’importo complessivo di aiuti de minimis di cui un’impresa può usufruire è fissato in 200.000,00€ in un triennio (intendendosi gli ultimi 3 esercizi finanziari comprendendo l’esercizio in corso nel quale gli aiuti sono stati accordati all’impresa);
- indipendentemente dalla loro erogazione gli aiuti si considerano concessi nel momento in cui sorge il diritto all’aiuto e quindi nel giorno in cui l’aiuto viene accordato all’impresa;
- ai fini della verifica del superamento vengono prese in considerazione tutte le aziende che fanno parte di un gruppo (concetto di impresa unica, cfr dettaglio in calce);
- in caso di fusioni o acquisizioni di aziende devono essere presi in considerazione tutti gli aiuti de minimis concessi nel triennio alle aziende coinvolte nell’operazione straordinaria;
- in caso di scissione il contributo viene imputato all’azienda che ne ha materialmente fruito.

Studio De Marco – Canu – Zanon – Gregoris
Consulenti del Lavoro in Udine

La verifica del rispetto del limite dei 200.000,00 €, usufruibile nei 3 esercizi finanziari, dovrebbe essere fatta dai singoli Stati ma, in attesa di istituire una banca dati uniforme su tutto il territorio nazionale, viene demandato al soggetto beneficiario di verificare e certificare con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex L.446/95 la tipologia e l'ammontare degli aiuti ricevuti. L'autocertificazione normalmente si completa con l'elencazione dei contributi già concessi.

Gli aiuti "de minimis" traggono origine sempre da disposizioni legislative e possono essere costituiti indifferentemente da: sovvenzioni dirette, contributi in conto interessi, contributi in conto capitale, prestiti agevolati, garanzie, ecc.. Anche i soggetti che concedono gli aiuti possono essere diversi: Stato, Regioni, Provincie, Istituti di credito, Istituti previdenziali o assistenziali (INPS/INAIL), Agenzia delle Entrate, ecc..

A mero titolo esemplificativo costituiscono aiuti "de minimis": alcuni sgravi all'Irap, gli incentivi regionali per le assunzioni (per il FVG vedasi LR 22/2010 e LR18/2005), gli sgravi contributivi per apprendisti in aziende con meno di 10 dipendenti, i contributi Ebiart per il sostegno al reddito ecc..

Trattandosi di interventi variegati che non hanno alcun filo conduttore comune, non ha alcuna utilità fare una lunga elencazione delle norme nazionali e/o regionali che prevedono agevolazioni soggette alle regole del "de minimis"; per capire se un contributo rientra nel "regime de minimis" è sufficiente verificare se la sua concessione richiede l'autocertificazione sostitutiva di atto notorio dei contributi già fruiti. In pratica sarà necessario e sufficiente conservare le autocertificazioni per avere l'elenco degli aiuti de minimis già percepiti.

Per quanto sopra è consigliabile che la ditta, il commercialista, il consulente del lavoro ed eventualmente altri soggetti che si sono occupati degli aiuti – ciascuno per la propria competenza – conservino un archivio dei contributi concessi nel triennio (completo di data e provvedimento di concessione) in modo da consentire al legale rappresentante di predisporre correttamente le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui è cenno.

Con particolare riferimento ai contributi gestiti da questo Studio, è gradito che ogni azienda comunichi i contributi soggetti a "de minimis" già ricevuti nel triennio (2012-2014) provvedendo – man mano – a segnalare ogni nuovo aiuto ricevuto. Inoltre, considerato il concetto di impresa unica (cfr. nota in calce), è indispensabile che le aziende, nel segnalare gli aiuti ricevuti, valutino attentamente anche la loro appartenenza a gruppi di imprese e/o se siano state interessate da operazioni societarie straordinarie.

Impresa unica (art.2 regolamento UE n.1470/2013)

2. Ai fini del presente regolamento, s'intende per «**impresa unica**» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.